

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2597

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, ROSINI, USELLINI, AIARDI, ALESSI, ANTONUCCI, AZZOLINI, BALESTRACCI, BIANCHI, BIANCHINI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BORTOLANI, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASINI PIER FERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CIAFFI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, DUCE, FARAGUTI, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FRONZA CREPAZ, GEI, GELPI, GOTTARDO, GRIPPO, LAMORTE, LIA, MANFREDI, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, PAGANELLI, PIREDDA, RABINO, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, RIVERA, SANGALLI, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, VAIRO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 20 aprile 1988

Norme amministrative e fiscali per le associazioni turistiche pro-loco

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese l'associazionismo volontaristico ha sempre costituito un patrimonio popolare ricco di tradizioni, di ideali e di prospettive nei settori della promozione culturale, sociale, sportiva, ecc. Basti pensare, *in primis* alle associazioni pro loco.

A tutti è noto l'impegno volontaristico che caratterizza, senza alcun fine di lucro, questa miriade di minute associazioni che svolgono nell'ambito comunale promozione di manifestazioni culturali e ricreative che hanno specifico fine di riscoprire le radici tradizionali delle comunità municipali e di mantenerle vive de-

stando intorno a loro interesse e simpatia. Pensare che tali attività possano essere inserite nel quadro di ferrei laccioli fiscali e di adempimenti contabili significa ignorare le dimensioni del fenomeno operativo di queste libere associazioni, spesso affidate a poche persone animate da buona volontà, e i fini altamente meritori cui ispirano la propria attività istituzionale.

Le pro loco da anni continuano ad operare tra mille difficoltà e, soprattutto, incertezze normative che non contribuiscono certo alla tutela del patrimonio da esse rappresentato, ed alla grande fun-

zione di promozione turistica che a loro compete.

Da qui l'esigenza, da tutti sentita e da più parti riconosciuta, che tali associazioni capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale, vengano messe veramente nella condizione di operare e che quindi venga dato loro il necessario sostegno in considerazione delle difficoltà, a volte insormontabili, che ogni giorno le dette associazioni, specie quelle che operano in piccoli comuni, ed i loro benemeriti dirigenti volontari affrontano nello svolgimento della loro attività.

Fra i problemi aperti hanno natura assolutamente prioritaria quelli relativi all'assetto normativo delle pro loco, nonché quelli diretti alla soluzione dei molteplici problemi tributari.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge vuole dettare norme per le finalità e l'attività delle pro loco intendendo risolvere contestualmente, il problema della non assoggettabilità a tributi (imposte sui redditi ed imposte sul va-

lore aggiunto) delle somme ricavate dalle associazioni pro loco a seguito di attività non abituale — e quindi tale da non essere considerata esercizio di impresa — con cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere sporadicamente rispetto alla attività istituzionale delle medesime associazioni, ritenendo ciò, del tutto coerente con la natura e le finalità delle associazioni pro loco, le quali esprimono una manifestazione rilevante di spontaneo e disinteressato associazionismo.

I presentatori, rilevato che l'amministrazione finanziaria, ha con propria risoluzione, adottato soluzioni corrette ed eque a proposito di associazioni che effettuano operazioni in concomitanza di manifestazioni ricorrenti nell'arco dell'anno (risoluzione del 19 ottobre 1987, divisione XII - IVA), con carattere del tutto occasionale rispetto alla loro attività istituzionale, si augurano che Parlamento e Governo si adoperino per una sollecita approvazione della presente proposta di legge il cui articolato si illustra da solo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità delle associazioni, comitati e organismi di promozione turistica).

1. La regione riconosce e favorisce l'attività di associazioni, comitati e organismi che integrano l'azione pubblica realizzando interventi che riguardino in particolare:

a) la tutela ed il miglioramento delle risorse turistiche locali;

b) la realizzazione di iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica della località nonché la salvaguardia del patrimonio ambientale;

c) l'organizzazione di manifestazioni turistiche;

d) l'assistenza e l'informazione turistica;

e) la sensibilizzazione delle popolazioni residenti ai fini dello sviluppo delle attività turistiche.

2. La regione favorisce altresì la costituzione di forme di organizzazione tra operatori turistici privati che abbiano come obiettivo:

a) il miglioramento della qualificazione professionale;

b) il miglioramento delle capacità produttive soprattutto attraverso forme di organizzazione di servizi comuni;

c) la formulazione di offerte integrate di servizi turistici;

d) la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico.

ART. 2.

(Associazioni turistiche pro-loco).

1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 in modo coordinato è istituito l'albo delle associazioni turistiche pro-loco, articolato in sezioni provinciali.

2. Può essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di « Associazione turistica pro loco » l'associazione per la quale concorrano le seguenti condizioni:

a) si proponga di attuare l'attività di promozione turistica prevista all'articolo 1;

b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel comune, la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione, la presenza nel consiglio di amministrazione di un rappresentante del comune e di una adeguata rappresentanza degli organismi ed associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico; la disposizione che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti col concorso finanziario specifico e prevalente della regione o di enti pubblici siano devoluti al comune nel cui territorio l'associazione ha sede;

c) svolga la propria attività in comune nel quale non operi altra « associazione turistica pro-loco »; qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico potranno essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro-loco in uno stesso comune;

d) la località nella quale è stata istituita posseda attrattive turistiche e disponga di strutture ricettive e di altre strutture, attrezzature e servizi turistici.

ART. 3.

(Iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro-loco).

1. Per l'iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro-loco deve essere presentata all'amministrazione provinciale, tramite il comune, domanda in carta legale corredata di copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

2. L'iscrizione all'albo è disposta dall'amministrazione provinciale, sentito il parere del comune competente per territorio, formulato dal consiglio comunale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda; l'amministrazione provinciale provvede altresì alla cancellazione dell'associazione dall'albo allorché vengano meno i requisiti per l'iscrizione.

3. L'amministrazione provinciale comunica alla regione le iscrizioni e le variazioni all'albo.

4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro-loco nei casi previsti dalla legislazione vigente.

5. Le associazioni turistiche pro loco iscritte all'albo possono, previo nulla-osta della regione, utilizzare la denominazione IAT per gli uffici di informazione e di accoglienza da esse promossi.

ART. 4.

(Trattamento tributario delle associazioni turistiche pro-loco).

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considerano derivanti dall'esercizio d'impresa i proventi comunque conseguiti dalle associazioni turistiche pro-loco in occasione delle manifestazioni di promozione turistica che le stesse associazioni organizzano (fiere, sagre, mostre, gare sportive o altre manifestazioni simili).

2. Le manifestazioni contemplate al comma 1 sono quelle programmate all'inizio dell'anno ed effettuate con l'assenso del sindaco.

3. Ai fini delle imposte sul reddito i proventi, di cui al comma 1, al netto delle spese specificamente inerenti la loro produzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ove da apposita dichiarazione del presidente dell'associazione turistica pro-loco, vistata dal sindaco, risultino reimpiegati per l'espletamento delle attività istituzionali delle pro-loco stesse, ovvero vincolati a tale destinazione. Tale dichiarazione dovrà essere acclusa alla denuncia dei redditi o, in mancanza di questa ultima, presentata al competente ufficio delle imposte nello stesso termine, prescritto dalla legge per la denuncia stessa.